



**OBBLIGO DI FORMAZIONE
CONTINUA ECM PERSONALE
SANITARIO
E RELATIVE PENALITA'
Ai sensi del CCNL Comparto SANITA'
Periodo 2016-2018 del 21.5.18**



INFORMATIVA A CURA DI ARGENTINI ANTONIO 320.3134105

IL NUOVO CCNL PREVEDE PENALITÀ NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI che Senza Giustificato Motivo Non Partecipi alla Formazione Continua e non Acquisisca i Crediti formativi Previsti nel Triennio, **non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.**

(fasce retributive ; incentivi, Selezioni Interne Come Coordinatore ed ex Posizione Organizzativa)

IL CCNL COMPARTO SANITA' Art. 55 Formazione continua ed ECM al comma 2 recita:

2. L'Azienda e l'Ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Azienda o Ente.

3. Le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal comma 2 circa l'acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale interessato - non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del D.Lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le Aziende ed Enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.

L'Art. 55 Formazione continua ed ECM al comma 4 recita:

4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.

Nb) ESONERO FORMAZIONE CONTINUA ECM

L'Art. 55 Formazione continua ed ECM al comma 5 recita:

5. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.

L'Art. 55 Formazione continua ed ECM al comma 7 recita:

7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1.

Ove il dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella continua - rientra nell'ambito della formazione facoltativa per la quale sono utilizzabili gli istituti del "Diritto allo studio" e dei "Congedi per la formazione".